

***REGOLAMENTO  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
IN FORMA ASSOCIATA  
  
DEI COMUNI DI  
  
PESSANO CON BORNAGO E BUSSERO***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 18/04/2003*

**REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA  
DEI COMUNI DI PESSANO CON BORNAGO E BUSSERO**

**INDICE**

<b>TITOLO I.....</b>	<b>5</b>
<b>ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 1.....</b>	<b>5</b>
<b>CORPO DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2.....</b>	<b>5</b>
<b>COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3.....</b>	<b>5</b>
<b>FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4.....</b>	<b>6</b>
<b>ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO.....</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO II.....</b>	<b>7</b>
<b>ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5.....</b>	<b>7</b>
<b>ORGANICO DEL CORPO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6.....</b>	<b>7</b>
<b>RAPPORTO GERARCHICO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7.....</b>	<b>8</b>
<b>ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 8.....</b>	<b>9</b>
<b>ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9.....</b>	<b>9</b>
<b>COMPITI DEI SOTTUFFICIALI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10.....</b>	<b>10</b>
<b>COMPITI DEGLI AGENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11.....</b>	<b>10</b>
<b>ALTRE FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.....</b>	<b>10</b>
<b>ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12.....</b>	<b>11</b>
<b>REQUISITI PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 13.....</b>	<b>12</b>
<b>FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14.....</b>	<b>12</b>
<b>QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALI E UFFICIALI.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 15.....</b>	<b>12</b>
<b>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 16.....</b>	<b>12</b>
<b>ALTRI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 17.....</b>	<b>13</b>
<b>PARI OPPORTUNITÀ.....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>14</b>

<b>UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE.....</b>	<b>14</b>
ART. 18.....	14
UNIFORME DI SERVIZIO .....	14
ART. 19.....	14
GRADI E DISTINTIVI .....	14
ART. 20.....	14
ARMA D'ORDINANZA E BRACCIALI DI CONTENIMENTO .....	14
ART. 21.....	15
STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE.....	15
ART. 22.....	16
SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI .....	16
ART. 23.....	16
TESSERA E PLACCA DI SERVIZIO.....	16
<b>TITOLO V.....</b>	<b>17</b>
<b>SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE .....</b>	<b>17</b>
ART. 24.....	17
FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI .....	17
ART. 25.....	17
SERVIZI STRADALI APPIEDATI .....	17
ART. 26.....	17
SERVIZI A BORDO DI VEICOLI .....	17
ART. 27.....	18
COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO .....	18
ART. 28.....	18
SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO.....	18
ART. 29.....	18
SERVIZI SUL TERRITORIO .....	18
ART. 30.....	18
ALTRI SERVIZI ESTERNI.....	18
ART. 31.....	19
SERVIZI INTERNI .....	19
ART. 32.....	19
SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	19
SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI.....	19
ART. 34.....	20
SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI .....	20
ORDINE DI SERVIZIO .....	20
ART. 36.....	20
RELAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DEL CORPO.....	20
<b>NORME SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE .....</b>	<b>21</b>
ART. 37.....	21
ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE.....	21
ART. 38.....	21
GUIDA DI VEICOLI.....	21
ART. 39.....	21
USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ATTREZZATURE E DOCUMENTI .....	21
ART. 40.....	22
OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO .....	22
ART. 41 .....	22
PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO.....	22
ART. 42.....	22
MOBILITAZIONE DEI SERVIZI .....	22
ART. 43.....	23
REPERIBILITÀ DEGLI APPARTENENTI AL CORPO .....	23

<b>TITOLO VII .....</b>	<b>24</b>
<b>NORME DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 44.....</b>	<b>24</b>
<b>NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 45.....</b>	<b>24</b>
<b>DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 46.....</b>	<b>24</b>
<b>CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 47.....</b>	<b>25</b>
<b>ORARIO E POSTO DI SERVIZIO .....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 48.....</b>	<b>25</b>
<b>RAPPORTI INTERNI AL CORPO .....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 49.....</b>	<b>25</b>
<b>SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA.....</b>	<b>25</b>
<b>ART. 50.....</b>	<b>26</b>
<b>COMPORTAMENTO IN LUOGO PUBBLICO .....</b>	<b>26</b>
<b>ART. 51.....</b>	<b>26</b>
<b>SALUTO.....</b>	<b>26</b>
<b>TITOLO VIII.....</b>	<b>27</b>
<b>DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 52.....</b>	<b>27</b>
<b>NORME DISCIPLINARI .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 53.....</b>	<b>27</b>
<b>RICONOSCIMENTI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 54.....</b>	<b>27</b>
<b>CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 55.....</b>	<b>27</b>
<b>IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 56.....</b>	<b>28</b>
<b>PATROCINIO LEGALE.....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 57.....</b>	<b>28</b>
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO .....</b>	<b>28</b>
<b>TITOLO IX .....</b>	<b>29</b>
<b>CELEBRAZIONI DEL CORPO E BANDIERA .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 58.....</b>	<b>29</b>
<b>CELEBRAZIONI E FESTIVITÀ DEL CORPO .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 59.....</b>	<b>29</b>
<b>BANDIERA DEL CORPO.....</b>	<b>29</b>
<b>TITOLO X.....</b>	<b>30</b>
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 60.....</b>	<b>30</b>
<b>RINVIO AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE .....</b>	<b>30</b>
<b>ART. 61.....</b>	<b>30</b>
<b>ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>30</b>

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO**

#### ***Art. 1***

##### ***Corpo di polizia locale in forma associata***

1. E' istituito il corpo di polizia locale in forma associata dei comuni di Pessano con Bornago e Bussero.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione e il funzionamento del corpo di polizia locale in forma associata, in conformità alle leggi e regolamenti che regolano la materia e allo statuto dei comuni di Pessano con Bornago e Bussero e che a puro titolo esemplificativo verrà sin d'ora indicato come 'corpo di polizia locale'.

#### ***Art. 2***

##### ***Collocazione del corpo nell'Amministrazione comunale***

1. Al corpo di polizia locale sovrintende il Sindaco del comune capo-convenzione o in sua assenza il Sindaco dell'altro comune convenzionato, ( o un assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art.1, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 ). Nel presente regolamento il Sindaco del comune capo-convenzione e l'Amministrazione del comune capo-convenzione saranno fin d'ora indicati come " Sindaco " e come "Amministrazione" a puro titolo esemplificativo.

#### ***Art. 3***

##### ***Funzioni degli appartenenti al corpo***

1. Il corpo di polizia locale esercita le funzioni e i compiti previsti dalla legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì, ai provvedimenti amministrativi emanati da enti e autorità competenti, allo scopo di assicurare una civile ed ordinata convivenza della comunità locale.

2. Gli appartenenti al corpo di polizia locale nell'ambito del territorio dei comuni e nei limiti delle proprie attribuzioni provvedono in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con precipuo riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, la tutela ambientale, l'igiene e la salute pubblica in collaborazione con le strutture operative delle Aziende Sanitarie Locali,;
- b) svolgere servizi di polizia stradale ai sensi dell'art.12, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
- c) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia;
- d) prestare opera di soccorso, d'intesa con le autorità competenti, nei disastri e nelle pubbliche calamità nonché nei casi di privati infortuni;

- e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, concorrendo al mantenimento dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) collaborare con gli organi della polizia di stato e con gli organismi della protezione civile, secondo le intese e le direttive del Sindaco.
- g) assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle autorità o degli uffici autorizzati a richiederli;
- h) collaborare allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti concernenti la viabilità e la disciplina del traffico urbano in genere;
- i) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del comune;
- j) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune e, all'occorrenza, anche del gonfalone della regione;
- k) collaborare con le istituzioni scolastiche nel servizio di educazione stradale;
- l) svolgere tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali.

#### ***Art. 4***

#### ***Ordinamento strutturale del corpo***

1. Il corpo di polizia locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

## **TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

### ***Art. 5***

#### ***Organico del corpo***

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto l'organico del corpo di polizia locale, è determinato dall'Amministrazione in relazione agli obiettivi e alle esigenze del servizio.

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità alle normative vigenti.

3. La dotazione organica sia generale sia nelle singole categorie, improntata a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza nonché nel rispetto dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, dovrà tenere conto:

- della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;
- dell'estensione, della morfologia, della presenza delle frazioni e dei caratteri urbanistici del territorio;
- delle caratteristiche socioeconomiche della comunità;
- delle fasce orarie di operatività del servizio;
- di ogni altro elemento ritenuto utile.

4. L'organico del corpo si articola in:

- a) responsabile del corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e controllo (vicecomandante/i e Sottufficiali);
- c) operatori (agenti).

5. Le attribuzioni e i compiti per ciascuna categoria sono stabiliti negli articoli successivi.

### ***Art. 6***

#### ***Rapporto gerarchico***

1. Le funzioni del corpo di polizia locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art.9, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n.65.

2. La posizione gerarchica dei singoli appartenenti al corpo, oltre che dalla categoria, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel grado o, a parità di servizio, con riferimento all'anzianità di servizio nella polizia locale ed infine alla maggiore età anagrafica.

3. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati alla massima correttezza, cortesia e rispetto reciproco.

4. Il personale della polizia locale è tenuto ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti dello stato giuridico e delle leggi.

5. Qualora rilevi che la direttiva impartita sia viziata da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico; se le disposizioni vengono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

6. Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora i medesimi siano vietati dalla legge penale.

7. Ove all'esecuzione di una direttiva si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli

imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori disposizioni, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio; di quanto sopra deve informare al più presto il superiore gerarchico, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

8. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

9. Ogni superiore gerarchico ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale segnalando al comandante qualsiasi inadempienza o irregolarità.

## ***Art. 7***

### ***Attribuzioni del comandante***

1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.

2. Con riferimento alle peculiari funzioni della polizia locale, al comandante spetta in particolare di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi svolti, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) collaborare alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione e alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza;
- c) disporre, in applicazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- d) elaborare, nelle materie di competenza, studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti;
- e) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al corpo;
- f) disporre servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- g) curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- h) coordinare i servizi del corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- i) curare il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria, con quella di pubblica sicurezza e con le altre autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale;
- j) rappresentare il corpo di polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- k) rispondere al Sindaco dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- l) emettere direttamente, all'occorrenza, gli ordini di servizio.

3. In caso di assenza o impedimento, il comandante viene sostituito dal vice comandante che a sua volta è sostituito dal sottoposto con categoria più elevata presente in servizio e in caso di parità di categoria dal più anziano di servizio nella categoria stessa.

4. Qualora l'assenza o l'impedimento del comandante sia temporanea, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni ricevute dallo stesso.



## **Art. 8**

### ***Attribuzioni del vice comandante***

1. Il vice comandante, ufficiale del corpo, coadiuva il comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del personale dipendente e disimpegna gli incarichi che dal comandante stesso gli sono affidati.

2. In particolare i compiti del vice comandante sono principalmente i seguenti:

- a) collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
- b) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del comandante;
- c) emanare gli ordini di servizio nell'ambito delle direttive ricevute e stabilirne le modalità di esecuzione;
- d) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;
- e) curare la distribuzione degli agenti e dei sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal comandante;
- f) studiare i problemi e formulare le proposte atte a migliorare la circolazione stradale e la viabilità del territorio nonché suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio.

3. In assenza del comandante, esercita le funzioni vicarie di direzione del corpo.

## **Art. 9**

### ***Compiti dei sottufficiali***

1. I sottufficiali oltre ai compiti ed alle funzioni derivatigli da leggi e regolamenti in relazione alla qualifica rivestita, coadiuvano gli ufficiali nelle loro attribuzioni.

2. Svolgono principalmente i seguenti compiti:

- a) funzioni di coordinamento e di controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale subordinato anche mediante l'emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere;
- b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli agenti subordinati;
- c) di loro iniziativa adottano i provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengono utili per il buon andamento del servizio;
- d) curano l'istruzione del personale secondo le direttive del comandante ed assicurano l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori;
- e) eseguono interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici, istruiscono pratiche connesse all'attività dell'ufficio cui sono assegnati e redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi;
- f) avanzano proposte e suggeriscono soluzioni per il miglioramento del servizio;
- g) espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori nell'ambito dei compiti istituzionali e ai quali rispondono direttamente.

3. I sottufficiali svolgono all'occorrenza i compiti degli agenti e sostituiscono gli ufficiali in caso di assenza o impedimento.

## **Art. 10**

### ***Compiti degli agenti***

1. Gli agenti di polizia locale sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione inerenti alle funzioni d'istituto indicate nel precedente art.3.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) ed utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

## **art. 11**

### ***Altre funzioni degli appartenenti al corpo***

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale, nell'ambito dei territori comunali e nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della legge 7 marzo 1986 n.65, esercitano anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di
  - agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori (vigili),
  - ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al comandante del corpo (responsabile del servizio), al vicecomandante/i e ai sottufficiali (addetti al coordinamento e al controllo), ai sensi dell'art.57 del c.p.p.;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art.12, del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.3, della legge 7 marzo 1986, n.65.

2. La qualità di agente di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto, ai sensi del comma 2, dell'art.5, della legge 7 marzo 1986, n.65.

### TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### *Art. 12*

#### ***Requisiti particolari di accesso al corpo***

1. Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della polizia locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

a) Idoneità fisica-psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:

- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, ad esclusione del Comandante;
- Visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; correzione : il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione, purchè tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a 3 diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purchè il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
- Astigmatismo regolare, semplice o composto, miotico ed ipermetropico: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetropico in ciascun occhio;
- Normalità del senso cromatico e luminoso;
- Normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;

b) Titolo di studio previsto per le singole categorie previste dal contratto di lavoro;

c) Trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65;

d) Essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e/o motoveicoli.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, oppure hanno rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972 n. 772.

3. L'Amministrazione, in sede di approvazione del bando di concorso, dispone che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame dal medico competente ai sensi di legge.

5. Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

### **Art. 13**

#### ***Formazione di base per agenti allievi***

1. I vincitori dei concorsi per posti di agente sono tenuti a frequentare, preferibilmente nel periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base sia teorico che pratico secondo la normativa regionale, che si conclude con una valutazione del neo-assunto anche in relazione al superamento del periodo di prova.

2. La valutazione negativa a termine del corso di formazione costituisce causa di recesso dell'ente dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova

### **Art. 14**

#### ***Qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali***

1. I vincitori di concorsi per posti di sottufficiale, ufficiale e responsabile del corpo, sono tenuti a frequentare, preferibilmente nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale, secondo la normativa regionale.

### **Art. 15**

#### ***Aggiornamento professionale***

1. Tutti gli appartenenti al corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale necessaria all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. Nel rispetto delle normative regionali vigenti, l'Amministrazione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale della polizia locale.

3. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

4. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione di seminari, convegni e di giornate di studio.

5. Durante la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale autorizzati dall'Amministrazione, il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio e saranno corrisposte le indennità di missione eventualmente spettanti.

### **Art. 16**

#### ***Altri corsi di istruzione professionale***

1. Tutti gli agenti di polizia locale neo assunti frequentano un corso di soccorritore per il pronto soccorso sul posto.

2. L'Amministrazione favorisce la partecipazione degli appartenenti al corpo di polizia locale a corsi di lingue straniere al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

3. Inoltre tutti gli appartenenti al corpo, onde preservare l'incolumità personale degli stessi e di terzi, possono frequentare corsi di addestramento per la difesa personale, per le tecniche d'arresto e piantonamento di persone sottoposte a provvedimenti giudiziari, per le tecniche di comunicazione in situazioni a rischio e per qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio di loro competenza i cui costi, se autorizzati dall'Amministrazione, sono posti a carico del bilancio dell'ente.

4. L'Amministrazione, considerando l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale, ne agevola la pratica volontaria degli appartenenti al corpo nelle ore libere dal servizio dovunque questa venga esplicata, allo scopo di consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e a garanzia del miglior rendimento professionale.

#### ***Art. 17***

#### ***Pari opportunità***

1. Le regole di funzionamento del corpo di polizia locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di qualità di vita e parità sostanziale nel lavoro per donne e uomini.

2. E' cura del Comandante rendere operativo tale principio, in osservanza delle direttive e raccomandazioni dell'unione europea, della normativa vigente in materia e dello statuto, eliminando ogni forma di discriminazione e vietando qualsiasi comportamento lesivo delle libertà e dignità personali che possa recare pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti interpersonali.

3. E' compito dell'Amministrazione assicurare anche all'interno del corpo di polizia locale, un ambiente di lavoro libero da ricatti a connotazione sessuale e un clima di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.

## **TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

### ***Art. 18***

#### ***Uniforme di servizio***

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli opportuni accessori agli appartenenti al corpo di polizia locale.

2. Le caratteristiche delle uniformi per i diversi gradi e per i vari servizi sono rese conformi a quelle determinate dalla regione Lombardia con legge regionale 8 maggio 1990, n.39 emanata in attuazione della norma di all'art.6 della Legge 7 marzo 1986, n.65 e dal regolamento regionale 14/03/03 n. 3

3. Le uniformi e loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "tabella vestiario" che viene approvata, con delibera della giunta comunale; la tabella determina le quantità e i periodi delle forniture nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

6. E' fatto divieto agli appartenenti al corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

7. Le eventuali riparazioni e sostituzioni prima dei termini fissati dalla predetta tabella vestiario, sono a carico dell'Amministrazione quando dipendono da fatti fortuiti riconosciuti dipendenti da cause di servizio. Le riparazioni di danni al vestiario, prima dei termini previsti per le sostituzioni, non dipendenti da cause di servizio ed evitabili con la normale diligenza, sono a carico del dipendente.

### ***Art. 19***

#### ***Gradi e distintivi***

1. I distintivi di grado inerenti alle categorie professionali degli appartenenti al corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla regione Lombardia con legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 e dal regolamento regionale 14/03/03 n. 3

2. I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella "tabella vestiario" che ne stabilisce anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

3. Gli appartenenti al corpo possono portare sull'uniforme esclusivamente le decorazioni previste dalle leggi vigenti.

4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

### ***Art. 20***

#### ***Arma d'ordinanza e bracciali di contenimento***

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, vengono dotati dell'arma di ordinanza, assegnata in via continuativa ai sensi dell'art.6,

comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, secondo le modalità e nei casi stabiliti dall'apposito «Regolamento per la disciplina dell'armamento del corpo di polizia locale», emanato in attuazione del predetto D.M. n.145/87.

2. L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma.

3. Gli appartenenti al corpo vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

4. Gli stessi appartenenti al corpo hanno l'obbligo di prendere in consegna l'arma che viene loro assegnata e sono tenuti a partecipare alle lezioni teorico pratiche di addestramento al tiro disposte dal comando secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, in attuazione delle norme di legge.

5. L'assegnatario deve custodire l'arma diligentemente e tenerla sempre in ottimo stato di manutenzione.

6. Il comandante esegue periodicamente controlli sulle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

7. L'uso dell'arma di ordinanza e dei bracciali di contenimento è consentito solo nei casi stabiliti dalla legge penale.

8. Solo per garantire l'incolumità degli appartenenti al corpo o della persona soggetta a coazione, è consentito l'ammanettamento dietro la schiena.

9. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o dei fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo presente il rispetto comunque dovuto alla persona in stato di costrizione.

## ***Art. 21***

### ***Strumenti e mezzi in dotazione***

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al corpo di polizia locale sono stabilite in conformità della legge regionale 8 maggio 1990, n.39 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

3. Il personale, nella custodia e conservazione di mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso, è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, salvo casi di forza maggiore, per iscritto al comando.

5. Gli operatori di polizia locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile.

6. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

7. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al responsabile del corpo di polizia locale.

8. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

## ***Art. 22***

### ***Servizio in uniforme ed eccezioni***

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal comandante con visto d'approvazione del Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal comandante;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal comandante ad indossare l'abito civile, purché venga tenuta sempre l'uniforme a portata di mano per le necessità di servizio.

## ***Art. 23***

### ***Tessera e placca di servizio***

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che ne attesta l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art.6, comma 4, del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e di una «placca di servizio» recante il numero di matricola da portare puntata sulla divisa secondo le indicazioni della tabella vestiario.

2. Il modello della tessera è conforme a quello stabilito dalla giunta regionale.

3. La tessera di servizio deve essere portata sempre al seguito, deve essere mostrata a richiesta ovvero prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

4. Nella placca di servizio è indicato lo stemma del comune con la dicitura «polizia locale» ed il numero di matricola, secondo le caratteristiche indicate nella Legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Gli ufficiali e i sottufficiali, al posto del numero di matricola, riportano sulla placca di servizio il loro grado: comandante, vice comandante, sottufficiale.

6. Il numero di matricola viene assegnato agli agenti in relazione dell'anzianità di servizio prestato nella polizia locale tenendo conto anche del servizio prestato nella medesima area professionale presso altri enti; periodicamente e comunque almeno ad ogni nuova assunzione, l'assegnazione dei numeri di matricola viene sottoposta a revisione.

7. Il personale deve conservare con cura la tessera e la placca di servizio e denunciarne immediatamente al comando l'eventuale smarrimento o sottrazione.



## **TITOLO V**

### **SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE**

#### ***Art. 24***

##### ***Finalità generali dei servizi***

1. Il corpo di polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art.3 al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale sono programmati dal comandante conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco o dal Sindaco dell'altro comune, se assente, per il perseguimento del pubblico benessere.

3. Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante, in conformità della legislazione vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

#### ***Art. 25***

##### ***Servizi stradali appiedati***

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti.

2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio mobile lungo un itinerario per il controllo della disciplina della sosta;
- d) servizio in prossimità dei plessi scolastici durante l'entrata e l'uscita degli alunni;
- e) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine o secondo situazioni contingenti e di scorta d'onore al gonfalone del comune e, all'occorrenza, del gonfalone della regione.

#### ***Art. 26***

##### ***Servizi a bordo di veicoli***

1. Ad integrazione dei servizi appiedati, i servizi a bordo di veicoli consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.

2. Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

3. Le attività di cui sopra si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) Servizio con velocipede o ciclomotore: consistente nella sorveglianza lungo un itinerario prefissato con compiti espressamente indicati; coloro che vi sono destinati lo esercitano con velocipede o ciclomotore fornito dall'Amministrazione.
- b) Servizio con motociclo: consistente nel servizio mobile lungo un itinerario con compiti generali inerenti al controllo del territorio e della circolazione stradale o con compiti particolari per specifiche modalità d'accertamento, intervento e controllo; può altresì

attenere al servizio di scorta di veicoli, di staffetta e di collegamento rapido.

- c) Servizio con autoveicolo: consistente di norma nello svolgimento di pronto intervento, nel rilievo di incidenti stradali, di interventi su reclami e di pattugliamento del territorio.

3. I conducenti che hanno in consegna un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

#### ***Art. 27***

##### ***Collegamento dei servizi via radio***

1. I servizi esterni sono di norma effettuati con apparecchio ricetrasmittente o telefonico collegato al comando.

2. Il personale comandato deve utilizzare l'apparecchio portatile dato in dotazione secondo le disposizioni di servizio, curandone inoltre la custodia e la funzionalità.

3. Gli agenti in servizio collegati via radio devono mantenersi permanentemente in collegamento con il comando, salvo dispensa espressamente accordata per limitato periodo di tempo.

4. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dal comando; in assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

#### ***Art. 28***

##### ***Servizi di pronto intervento***

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il comando.

2. Tali servizi riguardano interventi in località indicate e secondo istruzioni impartite dal comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto.

#### ***Art. 29***

##### ***Servizi sul territorio***

1. Il servizio sul territorio consiste nella presenza costante del personale sull'area di competenza territoriale assegnatagli.

#### ***Art. 30***

##### ***Altri servizi esterni***

1. Tutti i servizi previsti dal presente Titolo V, non precludono l'esercizio delle altre funzioni generali spettanti agli appartenenti al corpo e previste dal precedente art.3.

2. In particolare, all'appartenente al corpo, spettano gli interventi in materia di tutela del patrimonio comunale, ecologia e igiene, edilizia, polizia urbana, disciplina del traffico e l'informazione o la segnalazione per le attività di competenza agli altri settori comunali o ad altre pubbliche amministrazioni.

### **Art. 31**

#### ***Servizi interni***

1. I servizi interni comprendono compiti di istituto e attività di supporto.
2. A tali servizi si provvede di norma con personale appartenente al corpo dando la precedenza a quello con maggiore anzianità di servizio e prioritariamente ai soggetti che presentano dispense per motivi di salute.
3. Per i servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al corpo.
4. Per le attività di supporto si può ricorrere a personale di altra area professionale messo a disposizione dell' Amministrazione e anch'esso dipendente dal comandante.

### **Art. 32**

#### ***Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione***

1. Il distacco di appartenenti al corpo presso altri settori della civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco sentito il comandante e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza come previsto dall'art.4, punto 2), della Legge 7 marzo 1986, n.65.

### **Art. 33**

#### ***Servizi esterni presso altre Amministrazioni***

1. Ai sensi dell'art.4, punto 4), della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art.3, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1985, n.43, gli appartenenti al corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
2. Tali servizi vengono prestati in base ad appositi piani fondati sul criterio della reciprocità approvati con provvedimento, previa approvazione della consulta dei Sindaci, della giunta comunale, sentito il comandante del corpo, secondo le modalità in esse previste, oppure previo singole autorizzazione rilasciate dal comandante del corpo di polizia locale e per lui, dal Sindaco, oppure attraverso degli accordi di collaborazione con le altre Amministrazioni interessate come prevista dalla legge n.65/1986.
3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per le missioni e trasferte dei dipendenti.
4. Il comando di polizia locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.
5. Le operazioni di polizia esterne al territorio comunale, di iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nei territori dei comuni convenzionati.
6. I distacchi di personale della polizia locale presso le sezioni di polizia giudiziaria della

Procura della Repubblica, avvengono previa richiesta dell'autorità giudiziaria con provvedimento del Sindaco sentito il comandante del corpo.

#### **Art. 34**

##### ***Servizi effettuati per conto di privati***

1. Il comando di polizia locale è autorizzato previa specifica determinazione del Sindaco, ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti e di cittadini.

2. I servizi in parola possono riguardare soltanto compiti derivanti dalle funzioni d'istituto del corpo in materia di circolazione stradale e qualora dall'attività del privato possa derivare serio intralcio.

3. Per i servizi di cui sopra, al comune è dovuto il reintegro del trattamento economico spettante agli addetti impiegati, con rateo commisurato al periodo dell'impiego, comprensivo degli oneri riflessi, dell'eventuale lavoro straordinario e delle eventuali ulteriori spese dovute per l'utilizzo dei mezzi comunali, il tutto da stabilirsi, previo accordo della consulta dei Sindaci in base alle tariffe determinate dalla giunta comunale.

4. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale. Al personale spetta il compenso per il lavoro straordinario se dovuto.

#### **Art. 35**

##### ***Ordine di servizio***

1. L'ordine di servizio costituisce lo strumento col quale, sulla base della dotazione organica e organizzazione interna del corpo, si programmano le normali attività operative.

2. Il comandante, o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dal Sindaco dell'altro comune, in sua assenza, o, ai sensi dell'art.2 della legge 7 marzo 1986 n.65, dispone gli ordini di servizio, aventi di norma carattere settimanale, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

3. Possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

4. Gli appartenenti al corpo hanno l'obbligo di conoscere il proprio ordine di servizio e di prendere tempestivamente conoscenza delle eventuali variazioni apportate. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite dal superiore gerarchico, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

5. L'ordine, da conservarsi cronologicamente per almeno un quinquennio, deve essere affisso in apposito albo speciale presso la sede del corpo.

#### **Art. 36**

##### ***Relazione annuale dell'attività del corpo***

1. Il comandante del corpo di polizia locale riferisce annualmente alla consulta dei Sindaci i risultati ottenuti dai servizi e l'efficacia conseguita nelle funzioni d'istituto.

## **TITOLO VI**

### **NORME SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE**

#### ***Art. 37***

##### ***Assegnazione e impiego del personale***

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

2. La mobilità del personale all'interno del corpo tiene conto, nel limite del possibile, oltreché delle specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali e dell'esigenza di periodico avvicendamento.

#### ***Art. 38***

##### ***Guida di veicoli***

1. Per i servizi di cui all'art. 26, il comandante affida agli appartenenti al corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

2. I veicoli in dotazione devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

3. Il comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

4. E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere prontamente comunicati al comando.

5. Il personale assegnatario deve registrare su apposito libretto di macchina: l'indicazione del giorno, dell'orario dell'effettuazione del servizio, dei prelievi di carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del veicolo.

6. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli, salvo il caso dell'art.33, di oltrepassare i confini del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione del comando.

7. L'uso dei dispositivi supplementari di emergenza, dettato da situazioni contingenti e comunque di assoluta necessità, deve essere comunicato al comando o al superiore gerarchico al momento in servizio.

#### ***Art. 39***

##### ***Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti***

1. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche dati in consegna per le necessità dei servizi.

2. Il personale della polizia locale nell'uso, custodia e conservazione di attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 40**

##### ***Obbligo d'intervento e di rapporto***

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al corpo deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'appartenente al corpo deve redigere un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

6. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 36, il comando può esigere che gli operatori in servizio esterno compilino una scheda riassuntiva degli interventi giornalmente effettuati.

#### **Art. 41**

##### ***Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio***

1. Nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del comando per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del corpo.

2. Inoltre le prestazioni oltre l'orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente per tutto il periodo di tempo necessario nei seguenti casi:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

#### **Art. 42**

##### ***Mobilizzazione dei servizi***

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

2. In ordine alle fattispecie di cui sopra, il comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

**Art. 43**

***Reperibilità degli appartenenti al corpo***

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, agli appartenenti al corpo può essere fatto obbligo di reperibilità in conformità alle disposizioni contrattuali che disciplinano tale istituto.

2. Spetta al comandante disporre dei turni di reperibilità in relazione ai casi sopra esposti.

## **TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO**

### ***Art. 44***

#### ***Norme generali di comportamento***

1. Gli appartenenti al corpo osservano le disposizioni del presente regolamento svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art.24 ed in conformità alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alle norme contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai principi sulla trasparenza e dei procedimenti amministrativi e all'istituto della partecipazione.

2. Il personale della polizia locale in servizio deve avere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della cittadinanza, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

3. Nella vita sociale l'appartenente al corpo non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettano e mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni impegnandosi ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine del corpo e del comune.

### ***Art. 45***

#### ***Divieti e incompatibilità***

1. Fermo restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, a tutti gli appartenenti al corpo di polizia locale è vietato:

- a) prestarsi per la presentazione di esposti e ricorsi inerenti procedimenti riguardanti il servizio o le materie di competenza, nell'interesse di privati;
- b) non rispettare scrupolosamente l'orario di servizio ed allontanarsi dal luogo di servizio stabilito ed assegnato, salvo valido motivo, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di informare tempestivamente il diretto superiore;
- c) attendere durante il servizio, ad occupazioni estranee ai doveri d'ufficio;
- d) accettare, promettere o chiedere compensi, regali o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
- e) svolgere qualunque attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

### ***Art. 46***

#### ***Cura dell'uniforme e della persona***

1. L'uniforme deve essere indossata dal personale della polizia locale con decoro al fine di evitare giudizi negativi che incidano sul prestigio dell'istituzione che rappresenta.

2. I suddetti operatori devono pertanto, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché dei cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale



femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

3. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella "tabella vestiario".

4. E' fatto divieto di apporre modifiche o alterazioni ai capi dell'uniforme.

5. E' altresì escluso l'uso di orecchini, collane o altri monili che siano incompatibili con la sicurezza fisica dell'operatore.

6. L'uso dell'uniforme per circostanze non attinenti alle funzioni d'istituto, deve essere autorizzato dal comandante.

#### ***Art. 47***

##### ***Orario e posto di servizio***

1. L'orario settimanale di lavoro è quello fissato dal C.C.N.L.; l'articolazione del medesimo viene, previa contrattazione decentrata a livello dell'ente, stabilito con apposito ordine di servizio.

2. L'appartenente al corpo in servizio stradale deve normalmente presentarsi all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio in perfetto ordine nella persona e con il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritto. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità di espletamento.

3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

4. Tutti gli appartenenti al corpo sono tenuti, qualora necessità particolari lo richiedano, a prestare la propria opera in eccedenza all'orario stabilito nel rispetto della normativa ed accordi di lavoro vigenti.

#### ***Art. 48***

##### ***Rapporti interni al corpo***

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al corpo vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

#### ***Art. 49***

##### ***Segreto d'ufficio e riservatezza***

1. Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di accesso all'attività della pubblica amministrazione prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il personale della polizia locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete,

concernenti l'attività dell'ufficio, servizi d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal comandante del corpo in osservanza di eventuali specifiche direttive della Amministrazione.

#### ***Art. 50***

##### ***Comportamento in luogo pubblico***

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità e con quella urbanità dei modi che è indispensabile per assicurare la stima, il rispetto e la fiducia della collettività, evitando qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore del corpo o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.

2. Egli deve prestare adeguata attenzione alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, ma nello stesso tempo deve evitare di dilungarsi in inutili discussioni in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio.

3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

4. L'appartenente al corpo quando richiesto, deve fornire gli elementi atti ad identificarlo. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione.

#### ***Art. 51***

##### ***Saluto***

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per il personale della polizia locale.

2. Il saluto viene reso dal personale in divisa secondo le modalità delle forze armate, portando la mano destra tesa alla visiera del cappello indossato.

3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;

- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;

- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

## **TITOLO VIII**

### **DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE**

#### ***Art. 52***

##### ***Norme disciplinari***

1. La buona organizzazione e l'efficienza del corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa osservanza dei doveri di ufficio.

2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al corpo di polizia locale è regolata dalle leggi in materia, dalle disposizioni del C.C.N.L. e dalla normativa prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei comuni di Pessano con Bornago e Bussero.

3. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, le violazioni delle norme del presente regolamento comportano responsabilità disciplinare.

#### ***Art. 53***

##### ***Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al corpo***

1. Il comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

2. Il comandante può attribuire direttamente ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni o per eccezionale impegno, dei riconoscimenti in forma scritta.

3. Di essi viene data comunicazione all'interessato, annotata sullo stato di servizio e resa pubblica in occasione della manifestazione celebrativa annuale del santo patrono del corpo.

#### ***Art. 54***

##### ***Casi di assenza dal servizio***

1. L'assenza dal servizio per malattia deve essere comunicata al comando tempestivamente anche verbalmente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro, salvo comprovato impedimento.

2. Tale avviso deve pervenire, mediante comunicazione telefonica possibilmente prima dell'orario di inizio del servizio, anche per giustificare il ritardo in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

#### ***Art. 55***

##### ***Igiene e sicurezza sul lavoro***

1. In considerazione della tipicità del lavoro del corpo di polizia locale e del riconoscimento della "strada" quale ambiente di lavoro a rischio per la salute, tutto il personale della polizia locale ha un proprio libretto sanitario, così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

2. E' cura dell'Amministrazione predisporre misure igieniche e visite mediche periodiche che garantiscano la salute dei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo 15 agosto 1991, n.277 «Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro».

3. Per il personale che presta l'attività di servizi di supporto, particolarmente addetto in via continuativa, all'uso dei videoterminali, si attua la normativa di cui al D.L.vo 19 settembre 1994, n.626.

4. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni, a richiesta, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada" e nel contempo vengono assegnate a servizi interni per attività di supporto o d'istituto.

5. In casi di temporanea inabilità fisica parziale gli appartenenti al corpo vengono utilizzati, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, secondo le indicazioni fornite da certificazione medica dell'A.S.L.

6. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono prioritariamente impiegati nei servizi interni compatibili con il loro stato.

#### ***Art. 56***

##### ***Patrocinio legale***

1. L' Amministrazione anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al corpo di polizia locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico ogni onere economico relativo all'esercizio da parte del dipendente del diritto di difesa, purché non sussista un conflitto di interessi.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che nei fatti per i quali si procede sia evidenziabile un conflitto di interessi non assumeranno inizialmente alcun onere a proprio carico e provvederanno invece solo in un secondo momento a rimborsare al dipendente i costi sostenuti per la propria difesa nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda in senso favorevole allo stesso.

3. L'Amministrazione qualora abbia assunto a proprio carico i costi del patrocinio legale dell'appartenente al corpo di polizia locale, nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza penale di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, provvederà al recupero delle spese sostenute, in ogni grado del giudizio, per la difesa del dipendente.

#### ***Art. 57***

##### ***Trattamento economico e giuridico***

1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al corpo di polizia locale è determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro integrati dalla contrattazione decentrata a livello locale.

## **TITOLO IX CELEBRAZIONI DEL CORPO E BANDIERA**

### ***Art. 58***

#### ***Celebrazioni e festività del corpo***

1. Il corpo di polizia locale il 20 gennaio di ogni anno festeggia solennemente il santo patrono della polizia locale: S. Sebastiano martire.
2. Per l'occasione si svolgono sobrie cerimonie civili e religiose programmate dal comando tese a valorizzare l'unità e l'immagine del corpo.
3. Ogni anno i Sindaci decidono di comune accordo in quale comune verrà celebrata la S. Messa che accompagna tale festività.
4. In occasione di tale festeggiamento potrà essere costituito un comitato S. Sebastiano che si occuperà di organizzare la celebrazione ed al quale vengono affidati i vari contributi finanziari, al fine di coprire le spese di organizzazione e gestione della festa stessa.

### ***Art. 59***

#### ***Bandiera del corpo***

1. Il corpo di polizia locale ha nel tricolore con un nastro blu riportante la dicitura «corpo polizia locale Pessano con Bornago - Bussero », la propria bandiera
2. Quando partecipa a cerimonie, parate e ad altre manifestazioni, la bandiera è scortata di norma da due operatori che affiancano l'alfiere.

**TITOLO X**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

***Art. 60***

***Rinvio al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune***

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al corpo la normativa contenuta nei rispettivi regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei comuni di Pessano con Bornago e Bussero

***Art. 61***

***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale, che lo adotterà per ultimo, e sarà comunicato al ministero dell'interno per il tramite del commissario del governo, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 marzo 1986, n.65.

## APPENDICE

### TABELLA VESTIARIO

( aggiornata ai sensi del regolamento regionale 8 agosto 2002 – n. 7 )

1. Il corpo di polizia locale in forma associata è dotato del vestiario e delle attrezzature di cui al regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7, nonché dei simboli e dei distintivi di cui al regolamento regionale 14 marzo 2003 n.3.

2. Il fabbisogno annuale di vestiario ed il relativo acquisto sarà stabilito dal responsabile del servizio/comandante in base alle necessità ed alle risorse economiche a disposizione

<b>Uniforme Invernale Ordinaria</b>	Dotazione iniziale		Dotazione successiva	
	n.ro	Durata mesi	n.ro	Durata mesi
Copricapo ( calotta blu per gli Ufficiali )	2	24	1	24
Giacca in cordellino di pura lana vergine uomo/donna	2	24	1	24
Pantalone in cordellino in pura lana vergine uomo	3	24	2	24
Gonna/pantalone in cordellino di pura lana vergine donna	3	24	2	24
Camicia manica lunga oxford uomo/donna	6	24	3	24
Cravatta verde	4	24	2	24
Pullover lana – scollatura V uomo/donna	2	24	2	24
Maglione in lana con inserti in tessuto uomo/donna	2	24	1	24
Sciarpa piccola lana bianca	1	24	1	24
Calzini lunghi misto lana	12	24	6	24
Collants	24	24	12	24
Cintura in pelle nera	2	24	2	24
Scarpe basse in pelle nera uomo (in alternativa )	1	12	1	12
Stivaletti polacco in pelle nera per uomo ( in alternativa )	1	12	1	12
Scarpe basse in pelle mezzo tacco donna ( in alternativa )	1	12	1	12
Stivali in pelle nera mezzo tacco donna ( in alternativa )	1	12	1	12
Guanti in pelle nera	2	12	2	12
Guanti in lana bianca	2	12	2	12
Cappotto in panno di pura lana vergine uomo/donna	1	48	1	48
Impermeabile in tessuto acquastop traspirante	1	48	1	48
Giacca a vento in gore-tex	1	48	1	48
Copripantalone impermeabile	2	48	2	48
Stivali in gomma	1	60	1	60

<b>Uniforme Estiva Ordinaria</b>	Dotazione iniziale		Dotazione successiva	
	n.ro	Durata mesi	n.ro	Durata mesi
Copricapo ( calotta blu per gli Ufficiali )	2	24	1	24
Giacca in cordellino di pura lana vergine uomo/donna	2	24	1	24
Pantalone in cordellino in pura lana vergine uomo	3	24	2	24
Gonna/pantalone in cordellino di pura lana vergine donna	3	24	2	24
Camicia manica lunga oxford uomo/donna	6	24	3	24
Cravatta verde	4	24	2	24
Pullover lana – scollatura V uomo/donna	2	24	2	24
Calzini lunghi cotone	12	24	6	24
Collants	24	24	12	24
Cintura in canapa bianca	1	24	1	24
Scarpe basse in pelle nera uomo	1	12	1	12
Scarpe basse in pelle mezzo tacco donna	1	12	1	12
Guanti in cotone bianco	2	12	2	12

<b>Completo Operativo</b>	Dotazione iniziale		Dotazione successiva	
	n.ro	Durata mesi	n.ro	Durata mesi
Giacca	2	36	1	24
Pantalone	2	36	1	24
Berretto	2	36	1	24
Guanti	2	36	1	24
Calze estive	6	36	6	24
Calze invernali	6	36	6	36
Calzatura tattica	1	24	1	24



<b>Uniforme di Rappresentanza</b>	Dotazione iniziale		Dotazione successiva	
	n.ro	Durata mesi	n.ro	Durata mesi
Copricapo	1	usura	1	usura
Giacca	1	usura	1	usura
Pantalone	1	usura	1	usura
Gonna/pantalone	1	usura	1	usura
Camicia bianca	2	usura	1	usura
Guanti in pelle blu	2	usura	1	usura
Mantella	1	usura	1	usura
Soprabito impermeabile di rappresentanza	1	usura	1	usura
Cordellini Agenti	1	usura	1	usura
Cordellini Sottufficiali	1	usura	1	usura
Cordellini Ufficiali	1	usura	1	usura
Cordellini Comandante	1	usura	1	usura

<b>Uniforme di Gala</b>	Dotazione iniziale		Dotazione successiva	
	n.ro	Durata mesi	n.ro	Durata mesi
Giacca bianca	1	usura	1	usura
Pantalone blu	1	usura	1	usura
Gonna blu	1	usura	1	usura
Camicia	1	usura	1	usura
Papillon	1	usura	1	usura
Fascia	1	usura	1	usura

<b>Buffetterie</b>	Dotazione iniziale		Dotazione successiva	
	N.ro	Durata mesi	N.ro	Durata mesi
Foderina in tela bianca per copricapo	2	24	2	24
Foderina impermeabile per copricapo	2	24	2	24
Foderina rifrangente per copricapo	2	24	1	24
Manicotti in tela bianca	2	24	2	24
Manicotti rifrangenti	2	24	2	24
Fondina bianca lavabile	2	24	1	24
Porta caricatore bianco lavabile	2	24	1	24
Porta manette bianco lavabile	2	24	1	24
Cinturone con spallaccio bianco lavabile	2	24	1	24
Portaspray difensivo bianco lavabile	2	24	1	24
Portabastone tattico bianco lavabile	2	24	1	24
Borsello in pelle bianca	2	24	1	24
Fischietto in metallo	2	usura	1	usura
Gilet ad alta visibilità	1	usura	1	usura
Placca da copricapo in metallo	2	usura	1	usura
Placca da petto in metallo	2	usura	1	usura
Manette metalliche	1	usura	1	usura
Fregi e stemmi	q.b.	usura	q.b.	usura

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

con atto n. 29 del 18.04.2003

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/05/2003 al giorno 20/05/2003

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 16/05/2003 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, è ENTRATO IN VIGORE il giorno 21/05/2003 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 37

Bussero, li 26/02/2004

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
**F.to D.ssa C. Miraglia**